

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DETERMINAZIONE**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20240044209 Data 10-09-2024**Codice e Num. Det. DDVA4 - 807 - 2024****OGGETTO**

RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES D.LGS. 152/06 E CONTESTUALE MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AD ARAL SPA PER L'IMPIANTO SITO IN ALESSANDRIA LOCALITA' CASTELCERIOLO

DIREZIONE AMBIENTE VIABILITÀ 1
SEZIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO VIABILITÀ – AMBIENTE – ESPROPRI
Ufficio Amministrativo VIA – VAS – AIA

Il sottoscritto Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1, in forza del Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 290/62244 del 29/12/2023;

VISTI:

- Il D.Lgs. 59/2005 di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Il D.Lgs. 128/2010 di abrogazione del D.Lgs. 59/2005 e di introduzione del titolo III-bis di disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) nel D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 152/2006 Parte seconda titolo III bis "L' Autorizzazione Integrata Ambientale", artt.29-bis/29-quattordices;
- la L. 241/1990 ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RICHIAMATE le seguenti norme:

- Testo Unico Ambientale D.Lgs. n. 152/06, Parte II, Titolo III-BIS "L'autorizzazione integrata ambientale" e in particolare i seguenti articoli ed allegati:
 - art.29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili";
 - art.29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale";
 - art.29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";
 - art-29-octies, "Rinnovo e riesame", e in particolare il comma 3 lett.b) che prevede venga disposto il riesame con valenza di rinnovo trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame della stessa ed i commi 5 e ss. contenenti la relativa procedura;
 - art-29-sexies, "Autorizzazione integrata ambientale", che disciplina il contenuto dell'AIA;
 - Allegato XI Parte II "Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1,

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione”;

- I seguenti articoli della L.241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:
 - art. 7 “Comunicazione di avvio del procedimento”;
 - artt. 14 “Conferenze di servizi” e seguenti;
- Il Regolamento di disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive DPR n. 160/10 ed in particolare gli articoli dal 4 al 6;

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDAP1–401/2011 prot. gen. n. 109298 del 12/09/2011 e s.m.i. ex D.Lgs 152 e s.m.i. rilasciata alla Società A.R.AL. - sede legale e operativa nel Comune di ALESSANDRIA (AL) – località Castelceriolo – Strada J. F. Kennedy 504 per l’esercizio delle attività di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i., categorie seguenti:

- **Categoria 5.3**

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza:

1) trattamento biologico;

2) trattamento chimico-fisico;

3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento;

4) trattamento di scorie e ceneri;

5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’allegato 5 alla Parte terza:

1) trattamento biologico;

2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al co-incenerimento;

3) trattamento di scorie e ceneri;

4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno”;

- **Categoria 5.5**

Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

presso l’impianto sito in Comune di ALESSANDRIA (AL) – località Castelceriolo – Strada J. F. Kennedy 504;

RICHIAMATI i principali atti autorizzativi rilasciati alla società per lo svolgimento della propria attività:

- DDAA2-375-2010 n.p.g. 146667 del 15.11.2010: rilascio AIA;
- DDAA2-16-2011 n.p.g. 7580 del 21.01.2011: modifica AIA per inserimento codice CER;
- DDAP1-401-2011 n.p.g. 109298 del 12.09.2011: modifica AIA che sostituisce i provvedimenti DDAA2-375-2010 e DDAA2-16-2011 (AIA VIGENTE);
- DDAP1-8-2014 n.p.g. 3131 del 10.01.2014: modifica AIA per interventi alla discarica;
- DDAP1-29-2015 n.p.g. 7557 del 26.01.2015: voltura per nomina nuovo gestore;

- DDAB1-1033-2016 n.p.g. 68936 del 14.10.2016: modifica AIA inerente alla Dismissione dell'impianto FORSU, Stabilizzazione FOS ottenuta dal trattamento meccanico del rifiuto urbano indifferenziato, Utilizzo della porzione della tettoia n. 19 per lo stoccaggio della FOS stabilizzata, Variazione della gestione di alcune attività svolte presso l'Installazione IPPC di Castelceriolo;
- DDAB1-737-2017 n.p.g. 58602 del 31.08.2017: modifica AIA inerente alla configurazione delle aree di produzione FOS in funzione della provenienza e distinzione tra flussi di RUI provenienti da Genova e Comuni consociati e RUI provenienti da SRT;
- DDAB1-777-2017 n.p.g. 61382 del 14.09.2017: voltura per nomina nuovo legale rappresentante;
- DDAP2-656-2018 n.p.g. 81001 del 16.11.2018: voltura per nomina nuovo legale rappresentante;

DATO ATTO che ARAL SPA per la sede operativa di Castelceriolo (AL), risulta in possesso di certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;

PREMESSO CHE:

In data 07.03.2022 (ns n.p.g. 10837 del 07.03.2022) lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Alessandria trasmetteva istanza per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale per "revamping" dell'impianto di trattamento dei RUI (Rifiuti Urbani Indifferenziati), della suddetta AIA presentata da ARAL S.P.A, nonché richiesta di ricorso all'istituto dell'avvalimento per il relativo procedimento;

Ai sensi del comma 10 dell'art.29-octies D.Lgs. 152/06, il procedimento di rinnovo e dell'AIA si svolgeva secondo le modalità previste dall'art.29-ter comma 4 – verifica da parte dell'autorità competente della documentazione presentata in sede di istanza – e dall'art.29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale" e pertanto in attuazione della disciplina normativa si procedeva come di seguito:

Vista la documentazione integrativa depositata dalla proponente a perfezionamento dell'istanza in data 25.03.2022 (ns n.p.g. 14554 del 25.03.2022) e la liberatoria necessaria per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, trasmessa in data 29.03.2022 (ns n.p.g.15561 del 30.03.2022), con nota n.p.g. 15607 del 30.3.2022, si procedeva all'avvio del procedimento e alla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione progettuale, per la presa visione e l'eventuale invio di osservazioni entro 30 giorni da parte dei soggetti interessati;

Con nota n.p.g. 22832 del 10.5.2022, veniva convocata la prima riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 16.06.2022 e in esito alla quale, giusta verbale n.p.g. 37058 del 7.7.2022, venivano concessi al proponente 90 giorni per la presentazione dei ulteriori integrazioni;

A riscontro della nota di avvio procedimento n.p.g. 15607 del 30.3.2022, pervenivano i pareri/contributi dei seguenti enti:

- ASL (ns n.p.g. 30947 del 16.06.2022);
- Comando Vigili del Fuoco Alessandria (ns n.p.g. 13070 del 17.08.2022);
- ARPA (ns n.p.g. 36298 del 05.07.2022);
- Comune di Alessandria (ns n.p.g. 31503 del 17.06.2022);

Con nota ns n.p.g. 55439 del 19.10.2022, ARAL S.P.A provvedeva alla trasmissione delle integrazioni richieste dagli enti coinvolti nel procedimento;

In seguito al recepimento delle integrazioni, con nota n.p.g. 56331 del 25.10.2022, veniva convocata la seconda riunione di conferenza di servizi, svoltasi in data 24.11.2022, in vista della quale pervenivano i pareri/contributi da parte dei seguenti enti;

- ARPA (ns n.p.g. 61970 del 24.11.2022);
- Comune di Alessandria (ns n.p.g. 61973 del 24.11.2022);
- ASL (ns n.p.g. 61884 del 24.11.2022);

Come da verbale n.p.g. 66008 del 21.12.2022, la riunione di conferenza si concludeva con la decisione di convocare un tavolo tecnico di confronto con l'impresa proponente per la predisposizione delle integrazioni richieste, prima della loro consegna, e con la sospensione del procedimento per 90 giorni ai fini della relativa produzione;

Con nota, ns n.p.g. 15497 del 3.4.2023, ARAL SPA richiedeva una proroga per la presentazione delle integrazioni che con nota n.p.g. 16072 del 5.4.2023 veniva concessa sino al 15 maggio 2023, data in cui le medesime integrazioni venivano dalla proponente trasmesse (ns n.p.g. 22604 del 15.05.2023);

In data 19.5.2023, con nota n.p.g. 23902, veniva convocata la terza riunione di conferenza di servizi per il giorno 20.6.2023, per la quale pervenivano i pareri/contributi dei seguenti soggetti:

- ASL (ns n.p.g. 29746 del 16.6.2023);
- Comune di Alessandria (ns n.p.g. 30096 del 16.6.2023);
- Egato 6 (ns n.p.g. 26688 del 5.6.2023);
- Arpa (ns n.p.g. 30904 del 22.6.2023);

Come da verbale n.p.g. 34038 del 6.7.2023, la riunione si concludeva con la concessione di 45 giorni per la presentazione delle ulteriori integrazioni richieste all'impresa che provvedeva a trasmetterle con nota ns n.p.g. 52060 del 25.10.2023;

DATO ATTO che:

- La modifica richiesta non si configura come sostanziale in quanto:
 - non comporta un aumento della potenzialità annua dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - non comporta impatti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana (non variano le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, ecc.);
 - riguarda l'ammodernamento e il miglioramento impiantistico e gestionale dell'attività di trattamento rifiuti;
- A seguito della revisione e riorganizzazione delle aree di stoccaggio istantaneo è emerso che l'accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi ha una capacità inferiore a 50 Mg e pertanto l'attività autorizzata di ARAL non rientra più nella categoria 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda D.Lgs 152/06 per cui è richiesta l'AIA;
- La documentazione presentata in sede di istanza da ARAL SPA, come richiesto dal comma 5 dell'art.29-octies D.Lgs. 152/06, contiene tutte le informazioni necessarie al confronto tra il funzionamento dell'impianto oggetto di autorizzazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili ed i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché i dati necessari all'aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda di AIA originariamente presentata ex art.29-ter comma 1 D.Lgs. 152/06;
- Si è proceduto al riesame dell'AIA in oggetto tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte II D.Lgs. 152/06 e di tutte le conclusioni sulle BAT di settore pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.208/38 del 17.8.2018 di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della

Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Dal riesame effettuato alla luce dell'Allegato XI alla Parte II D.Lgs. 152/06 e delle conclusioni sulle BAT applicabili, per quanto tecnicamente ed economicamente applicabile, le scelte impiantistiche e gestionali relative sia alla situazione esistente che a quella prevista dal progetto di modifica mediante revamping dell'impianto di Castelceriolo (AL), garantiscono il complessivo rispetto delle BAT di settore;

RILEVATO che:

- in relazione a quanto richiesto dalla normativa vigente ARAL SPA risulta rispondere ai parametri richiesti per il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA in oggetto;
- I pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento sono tutti favorevoli, salvo prevedere indicazioni prescrittive e pertanto nulla osta al rinnovo e modifica dell'AIA in oggetto;

RICHIAMATO il carattere decisorio della conferenza di servizi, per il quale, ai sensi dell'articolo 14-ter comma 7 Legge 241/90, è considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

DATO ATTO che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è conservata nel fascicolo della pratica presso gli uffici del Servizio Tecnico VIA-VAS-AIA della scrivente Direzione Ambiente Viabilità 1 al quale è possibile accedere ai sensi degli artt.22 e seguenti della Legge n. 241/90 e dell'art.5 D.Lgs. n. 33/13, nonché reperibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: <http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121¶m=2022viadep&fl=singola&id=3351>

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni riportate in premessa, disporre, ai sensi degli artt.29-octies e 29-nonies D.Lgs. 152/06, il riesame con valenza di rinnovo e la contestuale modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DDAP1-401/109298 del 12.9.2011 e s.m.i. ad ARAL S.P.A. avente sede legale e operativa in strada Kennedy n. 104, località Castelceriolo (AL), relativamente ad impianto di rifiuti per l'esercizio delle seguenti attività di cui all'Allegato VIII alla Parte II D.Lgs. 152/06, Categoria 5. Gestione rifiuti, punto 3:

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento chimico-fisico;

2. Vincolare l'esercizio dell'attività di ARAL SPA al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'allegato tecnico che si dichiara costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Stabilire che la presente autorizzazione sia conservata ed esibita, su richiesta, da parte della società proponente;

4. Richiamare, secondo il disposto dell'art. 29-decies D.Lgs. 152/06, che l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A. Piemonte Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est;

5. Prescrivere ad ARAL SPA di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 1/2018 e della D.G.R. n. 20-192 del 12.06.00, entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento, apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelli previsti dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12.06.00;

6. Rammentare che, ai sensi dell'art. 29-octies D.Lgs. 152/06, si provvederà al rinnovo/riesame della presente AIA secondo la casistica ivi indicata, vale a dire qualora si renda necessario aggiornare l'autorizzazione all'eventuale pubblicazione di nuove conclusioni sulle BAT applicabili all'impianto autorizzato (entro quattro anni dalla pubblicazione), e in ogni caso decorsi 12 anni dal rilascio della presente autorizzazione, la cui domanda dovrà essere presentata **entro il termine massimo del 15.9.2036**. Inoltre, a norma dell'art. 29-nonies, il soggetto autorizzato dovrà comunicare all'autorità competente le eventuali modifiche all'impianto come specificato nelle prescrizioni generali di cui all'allegato tecnico e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto stesso;

7. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ente per giorni 15 consecutivi;

8. Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Alessandria per gli adempimenti di competenza come previsto dall'art.7, comma 6 D.P.R. 160/2010 e dalla Circolare della Regione Piemonte n.3/ASC/AMD/SRI del 19/03/12;

9. Rammentare che è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte per ottenere l'annullamento del provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 29 del Codice del processo amministrativo D.Lgs.104/10, e ricorso straordinario al capo dello stato per motivi di legittimità, ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 1199/71, ricorso esperibile rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Ing. Paolo Platania

Dirigente della Direzione Ambiente Viabilità 1

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005che attribuiscono pieno valore probatorio)